Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | **ROMA - Mercoledì, 10 giugno 1931 - ANNO IX** | **Numero 132**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**100**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. - **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. - **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. -- **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. -- **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26 - **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. -- **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em n. 27. — **Tripoli:** Libr Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO - **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. - **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

916. — REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. 631.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. . . . . Pag. 2614

917. — REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 626.
Approvazione del bilancio di previsione della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1931-32 . . . Pag. 2615

918. — REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 627.
Approvazione del bilancio di previsione della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . Pag. 2625

919. — REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. 630.
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della Reale Accademia d'Italia . . . . Pag. 2636

920. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1931, n. 632.
Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio. Pag. 2636

921. — REGIO DECRETO 10 giugno 1931, n. 670.
Emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali . . . . Pag. 2637

922. — REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 620.
Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Block Basevi » in Venezia . . . . Pag. 2637

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1931.
Nuovo regolamento per la contrattazione dei cereali presso la Borsa merci di Torino . . . . Pag. 2637

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1931.
Nuovo denaturante per l'alcool da impiegare negli ospedali per disinfezioni . . . . Pag. 2645

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1931.
Approvazione di alcune modificazioni ed aggiunte alle disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e della Convenzione internazionale pel trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) . . . . Pag. 2645

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2646

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 2653

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Ampliamento del perimetro del comprensorio della bonifica delle Saline di Pescara . . . . Pag. 2654
Approvazione dello statuto del Consorzio dei bacini montani di Marano sul Panaro in provincia di Modena . . . Pag. 2654
Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio del Tavoliere centrale in provincia di Foggia. Pag. 2654

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose. Pag. 2654

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 6 dal 16 al 31 marzo 1931-IX . . . . Pag. 2655

Ministero delle finanze:
Alienazione di rendite . . . . Pag. 2659
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2660

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitorie telegrafiche. Pag. 2660

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per la iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'Arte della Medaglia e pel conferimento di una borsa annuale di studio . . . . . Pag. 2660

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **916.**

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **631.**

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, con cui è stato approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Ritenuto che, essendo scaduto di carica, per compiuto biennio, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E., nominato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 397, occorre procedere alla sua ricostituzione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. è ricostituito come appresso:

Bonardi avv. Carlo, senatore del Regno, in rappresentanza della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Bevione avv. Giuseppe, senatore del Regno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Orsolini Cencelli dott. Valentino, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti;

Borga dott. Giovanni, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, in rappresentanza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Beer dott. Guido, prefetto del Regno, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Lojacono dott. Vincenzo, Regio ambasciatore, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Iraci prof. avv. Agostino, prefetto del Regno, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Conti Rossini prof. Carlo, consigliere di Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Orazi dott. Nicola Mario, direttore capo divisione nel Ministero dell'educazione nazionale, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale;

Troise dott. Guido, direttore capo divisione nel Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Marinelli on. Giovanni, deputato al Parlamento, in rappresentanza del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Ferretti dott. Lando, deputato al Parlamento, capo dell'Ufficio stampa del Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 34. — FERZI.

Numero di pubblicazione 917.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 626.

Approvazione del bilancio di previsione della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 534, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito bilancio di previsione della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1931-32, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Il Governatore della Tripolitania è autorizzato:

1° ad accertare e riscuotere le entrate secondo le leggi e gli ordinamenti in vigore e a far pagare le spese, per l'esercizio 1931-32, in conformità del bilancio allegato al presente decreto (tabelle *A* e *B* del bilancio);

2° ad accertare e riscuotere le entrate e far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle Ferrovie per l'anno finanziario 1931-32, in conformità del relativo bilancio allegato a quello della Colonia (tabelle *C* e *D* del bilancio).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 29. — FERZI.

TABELLA A

BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

ARTICOLI Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	35,000,000 —
2	Proventi dei monopoli	24,500,000 —
3	Tasse varie	5,300,000 —
4	Proventi postali e telegrafici	3,500,000 —
5	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501)	11,700,000 —
6	Imposte indirette	1,000,000 —
7	Entrate diverse	2,000,000 —
8	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte in bilancio	*per memoria*
9	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		83,000,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato.	
10	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	167,600,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
11	Assegnazione straordinaria per la valorizzazione agraria della Colonia	*per memoria*
	Entrate diverse.	
12	Avanzo risultante dalla gestione del bilancio delle ferrovie della Colonia	300,000 —
13	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
14	Entrate diverse dipendenti dal mutuo di lire 50 milioni di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280; interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso il Tesoro; eventuale maggior gettito del mutuo; eventuali disponibilità nelle assegnazioni per i lavori	*per memoria*
		167,900,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
15	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
16	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
17	Recupero di somme anticipate per costruzione di silos - 3ª rata delle 4 annualità	8,437.50
18	Mutuo accordato dal Tesoro dello Stato al Governo della Tripolitania per concorso al finanziamento della costituenda Società a Pisida (Zuara) per la produzione del potassio e del magnesio dalle acque marine (Regio decreto 19 luglio 1929, n. 1396 - terza ed ultima rata)	1,000,000 —
19	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art 20 Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608	*per memoria*
		1,008,437.50

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
20	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato col Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	*per memoria*
21	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopra citato)	*per memoria*
22	Entrate per rette, proventi vari ed altri cespiti inerenti al funzionamento dell'Ospedale coloniale Vittorio Emanuele III.	2,242,100 —
		2,242,100 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	83,000,000 —
	Totale delle entrate ordinarie effettive	83,000,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	Contributo dello Stato	167,600,000 —
	Entrate diverse	300,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Categoria II. — Movimento di capitali	1,008,437.50
	Categoria III. — Contabilità speciali	2,242,100 —
	Totale delle entrate straordinarie	171,150,537.50
	Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie)	254,150,537.50

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

	Categoria I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie)	250,900,000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali* (Parte straordinaria)	1,008,437.50
	Categoria III. — *Contabilità speciali*	2,242,100 —
	Totale generale	254,150,537.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA *B*

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale — Stipendi ed altri assegni fissi	4,000,000 —
2	Personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato e a contratto: assegni ed indennità fisse	14,300,000 —
3	Personale di ruolo e a contratto della Ragioneria coloniale	700,000 —
4	Personale indigeno - Stipendi, paghe ed assegni fissi	3,450,000 —
5	Contributi per trattamento di quiescenza dovuti dalla Amministrazione per il personale in servizio in Colonia e indennità di buona uscita	375,000 —
6	Indennità di equipaggiamento, indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi	1,000,000 —
7	Sussidi ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione e alle loro famiglie	60,000 —
8	Indennità e spese di viaggio per missioni	400,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale della Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni, in effettivo servizio nella Colonia	120,000 —
10	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali del personale in servizio in Colonia, dovute in base a disposizioni regolamentari in vigore	280,000 —
11	Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la manutenzione nei locali - Spese telegrafiche - Spese per le divise ai motoristi e al personale subalterno della Colonia	985,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
12	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della colonia.	135,836 —
13	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Corpi consultivi	10,000 —
14	Assegni a capi notabili indigeni, ad ex pensionati ed ex impiegati turchi	300,000 —
15	Speso per le guardie locali	300,000 —
16	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
17	Spese segrete	55,000 —
18	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	400,000 —
19	Sussidi ad opere di assistenza della maternità e dell'infanzia	40,000 —
20	Spese di liti	30,000 —
21	Spese casuali	25,000 —
22	Spese per fitto di locali e terreni di proprietà privata . .	360,000 —
23	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie approvato con Regio decreto 20 giugno 1925, n. 1271	*per memoria*
		27,350,836 —
	Spese per i singoli servizi.	
24	Spese per riparazioni, acquisto e funzionamento dei mezzi di trasporto in genere	1,200,000 —
25	Servizio dei monopoli	8,187,000 —
26	Spese della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa	1,391,000 —
27	Servizio della Regia guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio.	150,000 —
28	Servizi economici - Ufficio pesi e misure - Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia	200,000 —
29	Servizi finanziari, dogane, imposte e tasse - Aggi e compensi ai riscuotitori dei tributi	777,000 —
30	Diritto speciale di entrata sullo zucchero a favore della Cassa di risparmio della Tripolitania, per l'incremento del suo patrimonio e per l'esercizio del credito agrario, fondiario ed edilizio	1,000,000 —
31	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale . . .	430,000 —
32	Servizi di colonizzazione, agrario, fitopatologico, meteorologico, forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione agraria - Concorsi, studi ed esperimenti relativi . . .	1,650,000 —
33	Contributi ad aziende di colonizzazione, ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 2433.	4,000,000 —
34	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio	150,000 —
35	Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	80,000 —
36	Servizi giudiziari e di notariato	130,000 —
37	Servizi fondiari	45,000 —
38	Servizi della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale.	50,000 —
39	Servizio di pubblica sicurezza	280,000 —
40	Servizi carcerari	850,000 —
41	Servizi sanitari	680,000 —
42	Servizi archeologici	50,000 —
43	Servizi scolastici	400,000 —
44	Servizi postali ed elettrici	500,000 —
45	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	6,600,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
46	Spese per la conservazione e la gestione dei beni immobili confiscati	30,000 —
		28,830,000 —
	Spese per l'arma dei carabinieri Reali.	
47	Assegni fissi e indennità agli ufficiali, sot[illegible]ali, appuntati, carabinieri e zaptiè - Premi di arruolamento coloniale e di rafferma - Indennità di viaggio e soprassoldi - Gratificazioni ai congedati nazionali in seguito a rassegna - Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari indigeni e alle loro famiglie	8,858,000 —
48	Servizio di commissariato - Pane, viveri, casermaggio e combustibile - Trasporti e servizi automobilistici - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri, graduati zaptiè e zaptiè	2,450,000 —
49	Spese generali - Assegni per spese di ufficio - Rette di ospedale e spese per l'igiene e la profilassi - Armi, munizioni e buffetterie - Spese per le caserme - Soprassoldi di medaglie	380,000 —
50	Spese per acquisto quadrupedi - Spese pel foraggio e per la paglia da lettiera; ferratura e medicinali	3,135,000 —
		14,823,000 —
	Restituzioni diverse.	
51	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia . . .	60,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
52	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	400,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
53	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena compresi gli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	65,100,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
54	Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi e alle loro famiglie . .	3,000 —
55	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	30,000 —
56	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani)	1,100,000 —
57	Servizio commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario	28,500,000 —
58	Servizio sanitario (spese pei ricoverati negli stabilimenti di cura)	2,287,500 —
59	Spese per quadrupedi - Foraggio, rimonta, medicinali, ferratura e varie	11,750,000 —
60	Servizio del Genio - Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale	4,500,000 —
61	Servizio di Artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari.	2,100,000 —
62	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico - Lubrificanti e carburanti	14,500,000 —
63	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali	11,250,000 —
64	Somma da rimborsare al Ministero della Marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico	960,000 —
	Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.	
65	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	4,800,000 —
66	Indennizzi privilegiati aeronautici	80,000 —
67	Pane e viveri, in contanti - Vestiario di uso speciale - Spese generali	535,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
68	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione, alloggiamenti ed affitti, laboratorio, carreggio, lubrificanti e carburanti	3,805,000 —
		151,300,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	
69	Spese eccezionali di carattere politico	350,000 —
70	Spese di rappresentanza	80,000 —
71	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	50,000 —
72	Contributo per il funzionamento dell'Ospedale coloniale	239,484 —
73	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	*per memoria*
74	Somma da corrispondere alla Cassa di risparmio della Tripolitania per interessi e spese relative all'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 614)	700,000 —
75	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico	400,000 —
76	Opere idrauliche	*per memoria*
77	Opere stradali: sistemazione straordinaria di alcune strade. Terza quota della spesa ripartita a termini del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 67	9,180,000 —
78	Opere stradali, costruzioni di nuove strade e sistemazione straordinaria di strade carovaniere	2,530,000 —
79	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi	700,000 —
80	Opere marittime, costruzione di fari fanali e segnalamento.	1,500,000 —
81	Indennità di caroviveri al personale civile e a quello della Regia guardia di finanza (Legge 27 giugno 1929, n. 1047)	965,000 —
82	Costruzione di nuove linee telefoniche e telegrafiche	200,000 —
83	Acquisto di galleggianti per i servizi marittimi e doganali e riparazioni straordinarie ai galleggianti in uso - Acquisto materiali vari per impianto fari	50,000 —
84	Contributi ad aziende di colonizzazione	*per memoria*
85	Spese per il funzionamento dei giacimenti saliferi di Bu-Kammesc	*per memoria*
86	Spese di ammobiliamento e di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici ed alloggi	950,000 —
87	Quota interessi dell'annualità 1931 relativa al mutuo di 50.000.000 di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280	2,537,804.50
88	Quota interessi dell'annualità relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate autorizzato con i Regi decreti 24 aprile 1919, n. 808; 8 aprile 1923, n. 969 e 6 marzo 1924, n. 359	110,479.3
89	Quota interessi 4 per cento all'anno da corrispondersi sulle somme mutuate dal Tesoro dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 luglio 1929 n. 1236, per concorso del Governo della Tripolitania alla formazione del capitale azionario di una società anonima, avente per oggetto la produzione, a semplice calore solare, del potassio e del magnesio dalle acque marine, con installazione di un primo impianto a Pisida (Zuara)	*per memoria*
		20,542,767.84
	Spese per l'arma dei Carabinieri Reali.	
90	Indennità temporanea di caroviveri ai sottufficiali ed ai militari indigeni (R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608)	247,853 —
	Spese militari.	
91	Indennità temporanea mensile di caro-viveri a favore di sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	115,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
92	Indennità caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili (R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608)	1,760,000 —
93	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della colonia, per espropriazioni di immobili e per risarcimento di danni	2,485,000 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale.	
94	Spese per la costituzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiali, alloggi militari, ecc.	2,341,200 —
		6,701,200 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
95	Acquisto di materiali e forniture diverse per magazzini di scorta	*per memoria*
96	Quota ammortamento in conto capitale dell'annualità 1931 relativa al mutuo di lire 50.000.000 di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280	612,743.60
97	Quota d'ammortamento in conto capitale dell'annualità relativa al mutuo per costruzioni strade ferrate (decreto-legge 24 aprile 1919, n. 868)	39,537.06
98	Anticipazione alla Società di Pisida per la produzione del potassio e del magnesio dalle acque marine - (3ª rata) Regio decreto 19 luglio 1929, n. 1396	1,000 000 —
99	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1698 art. 20) . .	*per memoria*
		1,652,280.66

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
100	Spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le colonie) (Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	*per memoria*
101	Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopracitato)	*per memoria*
102	Spese di ogni genere relative ai funzionamento dell'ospedale coloniale Vittorio Emanuele III, compresi stipendi, assegni ed altre competenze al personale	2,242,100 —
		2,242,100 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese per il Governo ed i servizi civili:	
Spese comuni ai vari servizi	27,359,836 —
Spese per i singoli servizi	28,830,000 —
Spese per l'arma dei Carabinieri Reali	14,82[illegible],000 —
Restituzioni diverse	60,000 —
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . . .	400,000 —
	71,463,836 —
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali . . .	151.300,500 —
Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica .	
Totale spese effettive ordinarie . . .	222,764 336 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	20,542,767.84
	Spese per l'arma dei Carabinieri Reali	247,853 —
	Spese militari	6,701,200 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale	
	Totale spese effettive straordinarie	27,491,820.84
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1,652,280.66
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	2,242,100 —
	Totale delle spese reali (*ordinarie e straordinarie*)	254,150,537.50
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	250,256,156.84
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,652,280.66
	Categoria III. — Contabilità speciali	2,242,100 —
	Totale generale	254,150,537.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA *C*

BILANCIO DELLE FERROVIE DELLA TRIPOLITANIA

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	ENTRATA.	
	CATEGORIA I. — PARTE ORDINARIA.	
1	Prodotti del traffico:	
	A) Viaggiatori	1,150,000 —
	B) Bagagli	60,000 —
	C) Merci	2,440,000
2	Introiti diversi dell'esercizio	125,000 —
3	Introiti per rimborsi di spese:	
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	30,000 —
	B) Ricuperi in conto indennizzi	2,000 —
	C) Ricuperi diversi	68,000 —
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:	
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	*per memoria*
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	per memoria
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio	per memoria
	Totale della parte ordinaria	4,875,000 —
	CATEGORIA II. — PARTE STRAORDINARIA.	
6	Fondo di dotazione	200,000 —
7	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale	per memoria
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	per memoria
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili	per memoria
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario	per memoria
	D) Diversi	per memoria
9	Fondi prelevati alla Cassa depositi e prestiti:	
	A) Per riparare e prevenire danni di forza maggiore	per memoria
	B) Pel rinnovamento della parte meccanica dell'armamento	50,000 —
	C) Pel rinnovamento delle traverse	190,000 —
	D) Pel rinnovamento materiale rotabile	100,000 —
	Totale della parte straordinaria	540,000 —
	Totale generale dell'entrata	5,415,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA *D*

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	SPESA.	
	CATEGORIA I. — PARTE ORDINARIA.	
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*	
1	Spese dell'ufficio di dirigenza:	
	A) Personale	375,000 —
	B) Diverse	30,000 —
2	Spese del servizio movimento:	
	A) Personale:	
	1. Stazioni	320,000 —
	2. Convogli (scorta treni)	190,000 —
	B) Indennizzi per perdite ed avarie	2,000 —
	C) Diverse	38,000 —
3	Spese del servizio trazione e veicoli:	
	A) Personale (locomozione)	325,000 —
	B) Combustibile	600,000 —
	C) Materie per untura ed illuminazione delle locomotive e dei veicoli	140,000 —
	D) Fornitura e pompatura d'acqua	45,000 —
	E) Diverse	15,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	F) Manutenzione materiale rotabile:	
	1. Personale	500,000 —
	2. Materiali e diverse	500,000 —
4	Spese del servizio lavori:	
	A) Personale	630,000 —
	B) Diverse	100,000 —
5	Spese generali di esercizio:	
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	10,000 —
	B) Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo	100,000 —
	C) Diverse	280,000 —
	Totale § 1	4,200,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*	
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	5,000 —
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento	70,000 —
8	Rinnovamento delle traverse	190,000 —
9	Rinnovamento del materiale rotabile	110,000 —
	Totale § 2	375,000 —
	§ 3. — *Spese accessorie.*	
10	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione	300,000 —
	Totale della parte ordinaria (§ 1°, 2° e 3°)	4,875,000 —
	CATEGORIA II. — PARTE STRAORDINARIA.	
11	Versamento del fondo di dotazione al bilancio dell'esercizio successivo	200,000 —
12	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	*per memoria*
15	Erogazione dei fondi prelevati dalla Cassa depositi e prestiti:	
	A) Per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*
	B) Pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento	50,000 —
	C) Pel rinnovamento delle traverse	190,000 —
	D) Pel rinnovamento materiale rotabile	100,000 —
	Totale della parte straordinaria	540,000 —
	Totale generale della spesa	5,415,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Numero di pubblicazione 918.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 627.

Approvazione del bilancio di previsione della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito bilancio di previsione della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1931-32, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Il Governatore della Cirenaica è autorizzato:

1° ad accertare e riscuotere le entrate secondo le leggi e gli ordinamenti in vigore e a far pagare le spese per l'esercizio 1931-32, in conformità del bilancio allegato al presente decreto (tabelle *A* e *B* del bilancio);

2° ad accertare e riscuotere le entrate e far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle Ferrovie per l'anno finanziario 1931-32, in conformità del relativo bilancio allegato a quello della Colonia (tabelle *C* e *D* del bilancio).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 30. — FERZI.

TABELLA *A*

BILANCIO DELLA CIRENAICA.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

ARTICOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	21,700,000 —
2	Proventi dei monopoli	11,800,000 —
3	Tasse varie	3,400,000 —
4	Proventi postali, telegrafici e telefonici	3,000,000 —
5	Tributi diretti	4,030,000 —
6	Entrate diverse	1,750,000 —
7	Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese inscritte in bilancio	*per memoria*
8	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		45,680,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi dello Stato.	
9	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	182,700,000 —
10	Assegnazione straordinaria per la valorizzazione agraria della colonia	*per memoria*
	Totale	182,700,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Entrate diverse.	
11	Rimborso di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	per memoria
	Entrate eventuali (dipendenti dal mutuo di 50 milioni di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280).	
12	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso il Tesoro, eventuale maggiore gettito del mutuo, eventuali disponibilità nelle assegnazioni per lavori	per memoria
		—
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
13	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	per memoria
14	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	per memoria
15	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 20 Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608)	per memoria
		—
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
16	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	per memoria
17	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	per memoria
		—

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	45,680,000 —
	Totale entrate ordinarie effettive	45,680,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato	182,700,000 —
	Entrate diverse ed eventuali	—
	Totale entrate straordinarie effettive	182,700,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	—
	Categoria III. — Contabilità speciali	—
	Totale entrate reali	228,380,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie)	228,380,000 —
	Categoria II. — *Movimenti di capitali*	—
	Categoria III. — *Contabilità speciali*	—
	Totale entrate reali	228,380,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Il Ministro per le colonie: De Bono.

TABELLA *B*

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale dell'Amministrazione coloniale di ruolo. — Stipendi ed altri assegni fissi	3,700,000 —
2	Personale di ruolo di altre Amministrazioni e personale a contratto. — Assegni ed indennità fisse	8,900,000 —
3	Personale di ruolo e a contratto delle ragionerie coloniali. — Stipendi ed assegni fissi	600,000 —
4	Personale indigeno	3,000,000 —
5	Contributo per trattamento di quiescenza dovuto dall'Amministrazione per il personale in servizio in Colonia e indennità di buona uscita	315,000 —
6	Indennità di equipaggiamento. — Indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi	670,000 —
7	Indennità e spese di viaggio per missioni	458,000 —
8	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie	53,000 —
9	Premi di [illegible]rosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni in effettivo servizio nella Colonia	106,000 —
10	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali del personale in servizio in Colonia dovuti in base a speciali disposizioni di legge	280,000 —
11	Spese di ufficio di [illegible]elleria, stampati di uso generale, luce e acqua, manutenzione e rinnovazione ordinaria del mobilio e piccola riparazione di locali	670,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
12	Spese postali e telegrafiche	800,000 —
13	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali dello Stato. Spese per la biblioteca, per servizio cartografico e fotografico, contributi a riviste e pubblicazioni coloniali	135,000 —
14	Spese pel servizio automobilistico	1,800,000 —
15	Spese per le divise al personale subalterno	125,000 —
16	Spese per la costituzione e il funzionamento dei corpi consultivi	*per memoria*
17	Assegni a capi notabili, a pensionati e ad ex impiegati turchi.	840,000 —
18	Spese politiche ordinarie	350,000 —
19	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
20	Spese segrete	85,000 —
21	Spese di beneficenza ed assistenza, sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	320,000 —
22	Sussidi ad opere di assistenza della maternità e dell'infanzia	60,000 —
23	Spese di liti	3,000 —
24	Spese per fitto di locali e terreni di proprietà privata	350,000 —
25	Spese casuali	30,000 —
26	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo contabile approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271	*per memoria*
		23,675,000 —
	Spese per i singoli servizi.	
27	Uffici di Governo. — Spese d'ogni genere pel funzionamento degli uffici	30,000 —
28	Servizi dei monopoli	4,000,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
29	Servizio della Regia guardia di finanza. — Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali e al personale di truppa	1,000,000 —
30	Servizio Regia guardia di finanza. — Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese per il funzionamento del servizio	85,000 —
31	Servizi economici. — Ufficio pesi e misure. — Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia	104,200 —
32	Servizi finanziari, dogana, imposte e tasse. — Aggi e compensi ai riscuotitori dei tributi	95,000 —
33	Scuola d'arte e mestieri	323,000 —
34	Servizi di colonizzazione, agrario, fitopatologico, meteorologico, forestale e zootecnico. — Spese per la valorizzazione agraria. — Concorsi, studi ed esperimenti relativi	2,220,800 —
35	Contributi di colonizzazione ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 2433	1,200,000 —
36	Milizia forestale, stipendi, soldo e soprassoldo e indennità; casermaggio, munizionamento e equipaggiamento	330,000 —
37	Erogazione delle somme introitate per diritto speciale di entrata sullo zucchero a favore della Cassa di Risparmio della Cirenaica per l'incremento del suo patrimonio e per l'esercizio del credito agrario, fondiario ed edilizio	950,000 —
38	Servizi marittimi e portuali. — Spese di funzionamento	194,000 —
39	Contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	152,000 —
40	Servizi giudiziari e di notariato	70,000 —
41	Servizi fondiari	56,000 —
42	Spese per la Coorte territoriale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	40,000 —
43	Servizi di pubblica sicurezza	65,000 —
44	Servizi carcerari	898,000 —
45	Colonie penali agricole	210,000 —
46	Servizi sanitari	600,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
47	Stabilimenti sanitari	2,000,000 —
48	Servizi archeologici	155,000 —
49	Servizi scolastici	150,000 —
50	Servizi postali ed elettrici	442,000 —
51	Servizio delle opere pubbliche. — Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi	2,400,000 —
		17,770,000 —
	Spese per l'arma dei Reali Carabinieri.	
52	Assegni fissi e indennità agli ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptiè. — Premi di arruolamento e di rafferma. — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio. — Soprassoldi vari. — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna, pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari indigeni e loro famiglie	6,750,000 —
53	Servizio di commissariato. — Pane e viveri. — Casermaggio. — Combustibili. — Trasporti e servizi automobilistici. — Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptiè.	1,735,000 —
54	Spese generali. — Assegni per spese di ufficio. — Rette di ospedale e spese per l'igiene e la profilassi. — Armi, munizioni e buffetterie. — Spese per le caserme	230,000 —
55	Spese per acquisto quadrupedi. — Spese per il foraggio, per la paglia da lettiera e per le scuderie. — Bardature, ferrature e medicinali	1,459,500 —
		10,174,500 —
	Spese per i Corpi di polizia ausiliari.	
56	Spese per le bande irregolari indigene	6,961,000 —
	Restituzioni diverse.	
57	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia	40,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
58	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	750,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
59	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena, compresi gli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	60,308,400 —
60	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non ricuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani)	1,620,000 —
61	Servizio di commissariato: pane e viveri. — Casermaggio e combustibile, vestiario	29,660,752 —
62	Servizio sanitario (spese per ricoverati negli stabilimenti di cura)	600,000 —
63	Rimonta e spese per quadrupedi. — Foraggio	7,217,838 —
64	Servizio del Genio (manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale)	4,716,000 —
65	Servizio di artiglieria. — Laboratori, carreggio e materiali vari	4,500,000 —
66	Servizio automobilistico. — Materiale automobilistico, lubrificanti e carburanti	9,409,160 —
67	Trasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia	7,200,000 —
68	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia, per il servizio semaforico e per il deposito di rifornimento di Tobruk	900,000 —
69	Sussidi al personale civile dell'Amministrazione militare	8,800 —
70	Premi di operosità e di rendimento al personale civile dell'Amministrazione militare	22,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.	
71	Assegni agli ufficiali e sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena	4,389,614 —
72	Pane e viveri in contanti. — Vestiario. — Spese generali di uso speciale	1,184,000 —
73	Indennizzi privilegiati aeronautici	200,000 —
74	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione. — Alloggiamenti ed affitti — Laboratori, carreggio, lubrificanti, carburanti, ecc.	4,285,788 —
		136,222,352 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
75	Quota interessi dell'annualità 1931 relativa al mutuo per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dai Regi decreti 24 aprile 1919, n. 808; 8 aprile 1923, n. 964 e 6 marzo 1924, numero 359	311,136.72
76	Quota interessi dell'annualità 1931 relativa al mutuo di lire 50 milioni di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280.	2,537,804.50
77	Somma da destinare all'ammortamento dei mutui di cui ai Regi decreti 24 aprile 1919, n. 808; 8 aprile 1923, n. 964 e 6 marzo 1924, n. 359	2,400,000 —
78	Spese eccezionali di carattere politico	900,000 —
79	Spese straordinarie di rappresentanza	80,000 —
80	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi	200,000 —
81	Esplorazioni archeologiche. — Spese per scavi, materiale scientifico ed artistico, acquisto di pubblicazioni.	200,000 —
82	Indennità di caro-viveri al personale civile e a quello della Regia guardia di finanza (Legge 27 giugno 1929, n. 1047).	352,313.34
83	Contributi di colonizzazione a norma dell'art. 9 del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 4233 e del decreto ministeriale 1° marzo 1930	400,000 —
84	Costruzione e sistemazione di linee telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche. — Spese per materiali	100,000 —
85	Spese per rinnovare le dotazioni di automezzi per servizi civili	100,000 —
86	Lavori suppletivi ed imprevisti da trarre sui proventi dell'articolo 11 dell'entrata	*per memoria*
87	Spese d'impianto di nuovi uffici ed alloggi e di completamento di quelli esistenti	300,000 —
88	Spese per opere pubbliche diverse	5,915,000 —
89	Spese per opere stradali (3ª quota del fondo ripartito con Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 66).	10,000,000 —
90	Spese straordinarie per ricerche idriche	400,000 —
91	Spese straordinarie per impianti di segnalamenti marittimi	100,000 —
		24,296,254.56
	Spese per l'arma dei Reali Carabinieri.	
92	Indennità di caro viveri ai sottufficiali e militari dell'Arma dei Reali Carabinieri e Zaptiè (Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608 e Legge 27 giugno 1929, n. 1047)	212,000 —
	Spese militari.	
93	Indennità di caro-viveri a favore di sottufficiali e del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione militare. (Legge 27 giugno 1929, n. 1047)	75,100 —
94	Indennità di caro viveri ai militari indigeni dei reparti regolari (Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608)	2,048,600 —
95	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della Colonia, per espropriazioni d'immobili e per risarcimento di danni	1,560,767 —
96	Spese di qualsiasi natura per la preparazione e la esecuzione di movimenti straordinari di truppe	3,639,200 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese per la Regia aeronautica coloniale.	
97	Spesa per la rinnovazione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiale, alloggi militari, ecc.	225,000 —
		7,548,667 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
98	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
99	Quota ammortamento in conto capitale dell'annualità 1931 relativa al mutuo per costruzioni ferroviarie, autorizzato dai Regi decreti 24 aprile 1919, n. 808; 8 aprile 1923, numero 964 e 6 marzo 1924, n. 359	117,482.84
100	Quota ammortamento in conto capitale dell'annualità 1931 relativa al mutuo di lire 50 milioni di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280	612,743.60
101	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, articolo 20)	*per memoria*
		730,226.44
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
102	Spese per conto di terzi	*per memoria*
103	Fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	23,675,000 —
	Spese per i singoli servizi	17,770,000 —
	Spese per l'Arma dei Reali Carabinieri	10,174,500 —
	Spese per i Corpi di polizia confinaria	6,961,000 —
	Restituzioni diverse	40,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	750,000 —
		59,370,500 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	136 222,352 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	195,592,852 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	24,296,254.56
	Spese per l'arma dei Reali Carabinieri	212,000 —
	Spese militari	7,548,667 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	32,056,921.56
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	730,226.44
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	—
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	228,380,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	227,649,773.56
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	730,226.44
	Categoria III. — Contabilità speciali	—
	Totale spese reali	228,380,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA C.

BILANCIO DELLE FERROVIE DELLA CIRENAICA.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	ENTRATA.		
	CATEGORIA I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1.000.000	
	B) Bagagli	125.000	
	C) Merci	2.000.000	
			3,125,000 —
2	Introiti diversi dell'esercizio		10,000 —
3	Introiti per rimborsi spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	40.000	
	B) Ricuperi diversi	15.000	
			55,000 —
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . *per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse . . . . *per memoria*	
		per memoria
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio	750,000 —
	Totale parte ordinaria . . .	3,940,000 —
	CATEGORIA II. — PARTE STRAORDINARIA.	
6	Fondo di dotazione	100,000 —
7	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . *per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario . *per memoria*	
	D) Diversi . . . . *per memoria*	
		per memoria
9	Riscossioni per conto delle ferrovie dello Stato di somme afferenti alla gestione anteriore al 1° luglio 1922 . . .	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	100,000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	4,040,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
10	Partite di giro:	
	A) Entrate figurative . . . . . . *Per memoria*	
	B) Prelevamenti fondo buona uscita personale . . . . . . *Per memoria*	
	C) Entrate per conto di terzi . . . . *per memoria*	
		per memoria
11	Gestione del magazzino:	
	A) Fondo in aumento scorte . . . . *per memoria*	
	B) Ricavi per forniture . . . . . *per memoria*	
	C) Ricavi per vendite ed accrediti . . . *per memoria*	
	D) Ricuperi in conto spese accessorie delle provviste non ripartibili fra le singole voci . . . . *per memoria*	
		per memoria
12	Gestione dell'officina:	
	A) Lavori eseguiti nell'interesse dei servizi ferroviari . . . . *per memoria*	
	B) Lavori eseguiti per conto di altri enti e di privati . . . . *per memoria*	
		per memoria
13	Ricupero del fondo somministrato al direttore dei servizi ferroviari a norma dell'articolo 98 del regolamento . . .	*per memoria*
	Totale contabilità speciali . . .	—
	Totale generale dell'entrata . . .	4,040,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA *D.*

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	SPESA.			
	CATEGORIA I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Spese dell'Ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		270,000	
	B) Diverse		25,000	
				295,000 —
2	Spese del Servizio Movimento:			
	A) Personale			
	1. Stazioni	350,000		
	2. Convogli (scorta treni) . .	150,000		
			500,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .		10,000	
	C) Diverse		30,000	
				540,000 —
3	Spese del Servizio Trazione e Veicoli:			
	A) Personale locomozione		300,000	
	B) Combustibile		500,000	
	C) Materie per untura ed illuminazione delle locomotive e dei veicoli		90,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua . . .		70,000	
	E) Diverse		30,000	
	F) Manutenzione materiale rotabile:			
	1. Personale	420,000		
	2. Materie, materiali e diverse .	160,000		
			580,000	
				1,570,000 —
4	Spese per la rinnovazione dell'armamento delle traverse, del materiale rotabile			*per memoria*
5	Spese del Servizio Lavori:			
	A) Personale		740,000	
	B) Diverse		300,000	
				1,040,000 —
6	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali.		15,000	
	B) Contributo dell'amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo .		40,000	
	C) Diverse		90,000	
				145,000 —
	Totale del § 1 . . .			3,590,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore .			12,000 —
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento . . .			38,000 —
9	Rinnovamento delle traverse			100,000 —
10	Rinnovamento del materiale rotabile			200,000 —
	Totale del § 2° . . .			350,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
11	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1°, 2° e 3°)		3,940,000 —
	CATEGORIA II. — PARTE STRAORDINARIA.		
12	Versamento del fondo di dotazione al bilancio dell'esercizio successivo		100,000 —
13	Acquisto di materiale rotabile		*per memoria*
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili		*per memoria*
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione		*per memoria*
16	Pagamento a favore delle Ferrovie dello Stato e di altri enti o persone di somme riscosse in conto della gestione anteriore al 1° luglio 1922		*per memoria*
	Totale della parte straordinaria		100,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie		4,040,000 —
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.		
17	Partite di giro:		
	A) Spese figurative	*per memoria*	
	B) Indennità di buona uscita al personale	*per memoria*	
	C) Restituzione di depositi, cauzioni, caparre, ecc.	*Per memoria*	*per memoria*
18	Gestione del magazzino:		
	A) Fondo da reintegrare al bilancio della colonia per riduzione dotazione scorte	*per memoria*	
	B) Provviste	*per memoria*	
	C) Spese accessorie delle provviste non ripartibili fra le singole voci	*per memoria*	*per memoria*
19	Gestione dell'officina:		
	A) Personale	*per memoria*	
	B) Materiali e diverse	*per memoria*	*per memoria*
20	Fondo somministrato al direttore dei servizi ferroviari a norma dell'articolo 98 del regolamento		*per memoria*
	Totale contabilità speciali		—
	Totale generale della spesa		4,040,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Numero di pubblicazione **919.**

REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. **630.**

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, col quale venne istituita la Reale Accademia d'Italia, con personalità giuridica ed autonomia amministrativa, sotto la tutela dello Stato:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Reale Accademia d'Italia può essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, le giurisdizioni amministrative ed i giudizi arbitrali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 33. — FERZI.

Numero di pubblicazione **920.**

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1931, n. **632.**

Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante disposizioni sull'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successivamente modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvidenze dirette ad alleviare agli agricoltori l'onere dei debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la giustizia e affari di culto e per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti speciali di credito agrario e quelli autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ad esercitare detta speciale forma di credito, nonchè la Banca nazionale del lavoro, potranno concedere, sempre che concorrano sufficienti garanzie, la ratizzazione in non più di cinque annualità, uguali in conto capitale, dei prestiti agrari di esercizio accordati direttamente o per via di risconto a favore di agricoltori, enti ed associazioni agrarie per gli scopi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Nella provincia di Ferrara la ratizzazione potrà essere applicata anche ad operazioni di credito ordinario contratte per la conduzione dei fondi presso gli Istituti contemplati nel 1° comma del presente articolo, nonchè presso enti ed istituti diversi dai predetti.

A garenzia delle operazioni ratizzate sarà costituito a favore dell'Istituto creditore un privilegio con le norme e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 del Regio decreto-legge sopra citato.

Tale privilegio, peraltro, sarà limitato a tutto ciò che serve a coltivare e a fornire i fondi per cui furono creati i prestiti ratizzati ed avrà la durata del periodo di ratizzazione.

Art. 2.

La ratizzazione di cui al precedente articolo si applica ai prestiti in essere alla data del 15 aprile 1931, i quali, agli effetti della determinazione del periodo di proroga e della corresponsione del contributo dello Stato negli interessi, sono tutti riportati alla data del 1° luglio 1931.

Art. 3.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi dei prestiti ratizzati fino alla misura massima del 3,15 % sul debito complessivo risultante al principio di ogni anno del periodo di ratizzazione.

Detto contributo sarà corrisposto in annualità costanti, calcolate al saggio adottato a' sensi del comma precedente e verrà pagato anticipatamente, a partire dal 1° luglio 1931.

Per la provincia di Ferrara il contributo dello Stato verrà corrisposto in misura costante non superiore al 3,15 % sull'importo del debito, quale risulta all'inizio del periodo di ratizzazione.

Art. 4.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concedere ad agricoltori, enti ed associazioni, uno straordinario contributo nel pagamento di interessi per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura. Tale concessione è subordinata al riconoscimento delle speciali necessità e di eccezionali e particolari titoli di benemerenza acquisiti dagli agricoltori, enti ed associazioni predetti per il razionale esercizio e progredimento dell'agricoltura, nonchè della importanza che il proseguimento delle loro iniziative presenta, nell'interesse della economia generale.

Il contributo non potrà superare il 3,50 % annuo e la durata massima di 25 anni, a decorrere dal 1° luglio 1931, ed è cumulabile con gli altri benefici eventualmente previsti da leggi speciali.

Art. 5.

Sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dal-

l'esercizio 1931-32, un fondo di L. 4.500.000 annue, per cinque anni, per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3, ed un fondo di L. 500.000 annue per 25 anni per il pagamento del contributo di cui all'art. 4 del presente decreto.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1931-32 sono pertanto istituiti i seguenti capitoli:

N. 80-*bis*: Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati a' sensi dell'art. 1, del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632 (prima delle cinque annualità), L. 4.500.000;

N. 80-*ter*: Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 % annuo per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti a' sensi dell'art. 4, del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632 (prima delle 25 annualità), L. 500.000.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a dettare norme, di concerto con il Ministro per le finanze, per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 35. — FERZI.

Numero di pubblicazione 921.

REGIO DECRETO 10 giugno 1931, n. 670.
Emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, col quale viene autorizzata l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali, salvo a variare il limite anzidetto in relazione ai risultati della sottoscrizione aperta per i nuovi titoli;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare la creazione e l'emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali dell'ammontare di un miliardo di lire fruttanti l'annuo interesse del **5 %**, con decorrenza dal 15 maggio 1931, per fronteggiare sottoscrizioni avvenute mediante versamenti in contanti per acquisto di buoni delle prime quattro serie.

Sono applicabili, ai buoni della quinta serie, tutte le disposizioni concernenti i buoni novennali delle prime quattro serie.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 59. — FERZI.

Numero di pubblicazione 922.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 620.
Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Block Basevi » in Venezia.

N. 620. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con modifica, lo statuto organico della Fondazione « Block Basevi », amministrata dalla Congregazione di carità di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1931.
Nuovo regolamento per la contrattazione dei cereali presso la Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le deliberazioni in data 25 febbraio, 12 marzo e 10 aprile c. a. con le quali il Consiglio provinciale dell'economia di Torino ha proposto modificazioni al regolamento interno per la contrattazione dei cereali presso quella Borsa merci;

Decreta:

Il regolamento interno per la contrattazione dei cereali presso la Borsa merci di Torino, approvato con decreto Ministeriale 2 settembre 1930, è sostituito dal regolamento annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento interno per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Torino.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Torino è costituita una Sezione per la contrattazione dei cereali.

Ogni affare in cereali concluso nella Borsa o alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068; dal regolamento generale della Borsa merci di Torino, approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale del 22 gennaio 1929; dal regolamento contrattazioni a termine 2 dicembre 1929, approvato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1930, e dal presente regolamento.

Art. 2.

La cauzione richiesta, a sensi dell'art. 23, capo IV, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la Sezione cereali, in L. 10.000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 7 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, il deposito cauzionale è fissato in L. 50.000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 3.

Nella Sezione cereali della Borsa merci sono ammessi alla quotazione ufficiale il frumento, il manitoba atlantico, il granoturco, il riso, il riso sbramato ed il risone.

Art. 4.

Le contrattazioni alle grida si svolgono in tutti i giorni indicati in apposito calendario di anno in anno, e nelle ore stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il Sindacato.

Art. 5.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa e al Consiglio provinciale dell'economia, e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 6.

Dopo il giorno 24 di ciascun mese ed il 21 del mese di febbraio non sono ammesse le contrattazioni del frumento e del manitoba per il mese in corso e possono continuare le contrattazioni per contanti e per i mesi prossimi.

Per il granoturco, il riso, il riso sbramato ed il risone, tali termini sono rispettivamente il giorno 22 di ciascun mese e il giorno 19 per il mese di febbraio.

Art. 7.

L'unità di contratto di cui all'art. 14 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino è di 250 quintali per il frumento, il manitoba, il granoturco, il riso ed il risone, e di 300 quintali per il riso sbramato, e rappresenta il lotto minimo di cui all'art. 13 del suddetto regolamento.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali fra i mesi indicati e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 8.

Frumento. — Il frumento-base per le contrattazioni è quello tenero, sano, buono, mercantile, atto alla molitura, contenente non oltre il 3 per cento di corpi estranei.

Il Sindacato, sentito il parere di tre periti, designati dalla Deputazione di borsa ed iscritti nell'albo di cui all'art. 17 del regolamento per le contrattazioni a termine, stabilirà anno per anno il peso specifico del frumento-base del nuovo raccolto da applicarsi alle consegne eseguite dal 1° luglio dell'anno corrente a tutto giugno dell'anno successivo.

Art. 9.

Sono ammessi alla consegna tutti i frumenti teneri, nazionali ed esteri, esclusi i frumenti bianchi.

Art. 10.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i frumenti teneri contenenti oltre l'8 per cento di grano duro;

b) il frumento il cui peso specifico è inferiore di 2 chilogrammi a quello stabilito a norma dell'art. 8;

c) il frumento estero contenente oltre il 3 per cento di grano non maturato («verde do danno»);

d) il frumento contenente oltre il 4 per cento di corpi estranei non farinosi;

e) i frumenti duri, semiduri, e tipi civitella;

f) i frumenti di cattivo odore o carbonati o gelati o contenenti aglio;

g) i frumenti che presentano una svalutazione complessiva oltre il 4 per cento sul merito base di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 11.

Manitoba atlantico. — Il manitoba atlantico-base per le contrattazioni è quello del tipo 2, munito di certificato ufficiale di ispezione di origine rilasciato dalle competenti autorità, con classificazione n. 1 o 2: in tali condizioni il compratore è tenuto ad accettarlo senza ulteriore perizia per qualità e peso specifico.

Art. 12.

Granoturco. — Il granoturco-base per le contrattazioni è quello sano, buono, mercantile, atto alla molitura, con un coefficiente massimo di umidità del 15 per cento, che non contenga corpi estranei minerali, dannosi alla macinazione, e che non abbia subìto essiccazione artificiale.

Art. 13.

Sono ammessi alla consegna i granoturchi nazionali ed esteri, che rispondono ai requisiti di cui al precedente articolo.

Art. 14.

Non sono ammessi alla consegna i granoturchi bianchi, gelati, le miscele di diverse qualità e provenienze e tutti quelli contenenti una percentuale superiore al 5 per cento di granoturco tarlato, focato o sorgato, ed all'1 per cento di corpi estranei.

Art. 15.

Riso. — Il riso-base per le contrattazioni è quello sano, leale, mercantile, atto alla alimentazione umana, di qualità « originario », a fondo chiaro, raffinato e pronto per la brillatura senza dover subire ulteriori lavorazioni e contenente non oltre il 2 per cento di grana rotta ed un quarto per cento fra corpi estranei e grane vestite.

Art. 16.

Sono ammessi alla consegna tutti i risi nazionali di qualità « originario ».

Art. 17.

Non sono ammessi alla consegna:

a) risi esteri di qualsiasi qualità;

b) le miscele di riso di differente qualità;

c) i risi con cattivo odore o avariati;

d) i risi contenenti risina;

e) i risi contenenti grana verde, gialla, giallognola o paglierina;

f) i risi rossicci e venati;

g) i risi contenenti oltre il 4 per cento di grana rotta;

h) i risi contenenti oltre il mezzo per cento fra corpi estranei di qualsiasi natura o di grana vestita;

i) i risi contenenti grana maculata, oppure grana morta o gessata in misura superiore alla percentuale stabilita ogni anno dal Sindacato, in base alle risultanze del raccolto;

l) i risi che presentino una svalutazione superiore al 5 per cento sul merito-base.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta, tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita ogni anno, nel mese di ottobre, dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'art. 17 del regolamento per le contrattazioni a termine, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 18.

Riso sbramato. — Il riso sbramato-base per le contrattazioni, è il riso spoglio dalla lolla, di qualità « originario », sano, leale, mercantile, di pasta chiara, ben maturato, bene stagionato, atto alla brillatura, con tolleranza del 2 per cento di grana rotta, dell'1 per cento di grana verde o gessata e del 0,25 per cento di grana vestita. La resa-base è di 80 kg. di riso raffinato ogni 100 kg. di sbramato.

Art. 19.

Sono ammessi alla consegna i risi sbramati di qualità « originario » di produzione nazionale.

Art. 20.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i risi sbramati di produzione estera, oppure prodotti con risone estero;

b) le miscele di differenti qualità;

c) i risi sbramati male stagionati, fermentati, riscaldati, con cattivo odore, od avariati;

d) i risi sbramati che contengano oltre l'1 per cento di grana maculata (cioè con macchia naturale subìta durante la vegetazione, detta « occhio di pernice »);

e) i risi sbramati che contengano oltre il 2 per cento di grana verde, gessata o morta;

f) i risi sbramati che contengano oltre il 3 per cento di grana rotta;

g) i risi sbramati che abbiano oltre il 5 per cento di grane rosse;

h) i risi sbramati che contengano grane gialle, o giallognole, o paglierine;

i) i risi sbramati che contengano oltre l'1 per cento di corpi estranei di qualsiasi natura;

l) i risi sbramati che contengano oltre il mezzo per cento di grane vestite;

m) i risi sbramati che diano una resa inferiore ai 77 kg. in riso raffinato;

n) i risi sbramati che presentino complessivamente una svalutazione superiore al 5 per cento sul tipo-base ammesso alle contrattazioni.

Art. 21.

Risone. — Il risone-base per le contrattazioni è il riso vestito con lolla a grana tonda, di seme « originario », sano, leale, mercantile, ben maturato, ben stagionato, ben ventilato, scevro da terra e contenente non oltre il 2 per cento di grana maculata (cioè con macchia naturale subìta durante la vegetazione, detta « occhio di pernice »), gessata o morta.

Il risone-base sottoposto alla lavorazione deve consentire un rendimento in riso lavorato non inferiore alla resa « tipo » dell'annata.

La resa-tipo è la percentuale di riso a grana intera, raffinato, pronto per la brillatura, senza bisogno di ulteriori lavorazioni, che si può ricavare da un quintale di risone-base.

Tale percentuale è stabilita ogni anno nel mese di ottobre dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'art. 17 del regolamento per le contrattazioni a termine, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 22.

Sono ammessi alla consegna tutti i risoni nazionali di seme « originario ».

Art. 23.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i risoni esteri di qualsiasi qualità;

b) le miscele di risoni di differenti qualità;

c) i risoni mal stagionati, fermentati, riscaldati, con cattivo odore o avariati;

d) i risoni contenenti grana gialla, giallognola o paglierina;

e) i risoni contenenti grana rossa persistente dopo la prova di lavorazione;

f) i risoni contenenti oltre il 5 per cento fra terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o fallite (così dette « scatole » o « vitelle »);

g) i risoni che abbiano la resa, in grana intera, inferiore di 5 kg. per quintale, in confronto alla resa-tipo vi-

gente nell'annata e stabilita dall'art. 21 del presente regolamento;

h) i risoni che presentano complessivamente una svalutazione superiore al 6 per cento sul merito del risone-base.

Art. 24.

Il prezzo si intende stabilito in lire italiane per quintale peso netto per il frumento, il granoturco ed il risone, e peso lordo (tela nuova per merce) per il riso ed il riso sbramato, merce resa franca di ogni spesa, nazionalizzata in magazzino ad Alessandria per il frumento e il granoturco, e in magazzino a Vercelli per il riso, lo sbramato ed il risone.

Per i contratti in grano manitoba atlantico il prezzo si intende stabilito pure in lire italiane, per 100 kg. netti, merce schiava di dazio e di statistica, resa franco vagone transito nel porto di Genova, in tele di proprietà del compratore, tasse portuali a carico del venditore.

L'aumento, la riduzione o la soppressione del dazio sul grano e qualsiasi altro provvedimento governativo in materia non dànno luogo ad abbuoni a favore nè del venditore nè del compratore.

Tutti i termini e le modalità di contrattazione e di consegna stabiliti nel presente regolamento per il frumento depositato in uno dei magazzini-centro si applicano al manitoba, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente articolo.

Art. 25.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su una apposita tabella con la indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errori di iscrizioni dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 26.

A sensi dell'art. 25 del regolamento per le contrattazioni a termine, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in cereali, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 27.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione contemporaneamente al versamento dei depositi originari e dei diritti di cui all'art. 32 del regolamento per le contrattazioni a termine, nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 28.

La consegna del frumento, del granoturco, del riso, dello sbramato e del risone, deve essere effettuata da uno dei magazzini autorizzati dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino, d'accordo colle autorità di Borsa, situati nei luoghi indicati nell'art. 24 o nel raggio massimo di quattrocento chilometri da essi.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, in via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, autorizzare alla consegna magazzini situati anche oltre i quattrocento chilometri dai luoghi indicati nell'art. 24.

Per la merce consegnata in magazzini fuori Alessandria o Vercelli il venditore deve bonificare la differenza di trasporto fino alle suddette piazze in base alla tariffa stabilita dal Sindacato.

Per la consegna effettuata attraverso i punti franchi sono applicate le norme di cui ai seguenti articoli 29 e 30.

Art. 29.

La messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, fornito dal Sindacato unitamente:

a) ad un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

b) al certificato di perizia, di data non anteriore a trenta giorni per il frumento, il riso, lo sbramato ed il risone, e a venti giorni per il granoturco, che comprovi il merito della merce offerta e stabilisca gli eventuali deprezzamenti;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per differenza di trasporto, a sensi del precedente articolo.

Nel caso in cui il venditore abbia effettuato la consegna della merce attraverso i punti franchi autorizzati, nella fattura sarà computata a favore del ricevente la deduzione dell'importo del dazio doganale vigente al momento della messa a disposizione della merce; rimane a carico od a favore del venditore la eventuale modificazione in più o in meno del dazio doganale, durante il periodo di franchigia regolamentare.

Trascorsi i termini di franchigia, l'onere o il vantaggio dell'eventuale aumento o diminuzione di dazio, si trasferiscono al successivo detentore o girante del buono di consegna.

Art. 30.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione;

b) il peso definitivo della merce;

c) la nazionalizzazione della merce, se si tratta di merce estera, e dei sacchi se si tratta di merce insaccata in tele di provenienza estera; per la consegna della merce, effettuata attraverso i punti franchi a sensi del precedente articolo 28, vigono le disposizioni di cui al comma *c*) dell'articolo precedente;

d) la insaccatura franco di spese nelle tele del ricevitore ed in peso uniforme di chilogrammi cento netti, quando non si tratti di merce insaccata in tele d'origine, per il frumento, il granoturco e il risone;

e) la merce in sacchi di chilogrammi cento lordi per il riso e lo sbramato.

Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spese di gia-

cenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 31.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 32.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 33.

Il pagamento deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 34.

Il compratore di frumento, granoturco e risone deve fornire le sue tele per il ricevimento franco magazzino in cui trovasi la merce, entro i dieci giorni, a sensi dell'art. 30 (lett. *a*) del presente regolamento.

Art. 35.

È in facoltà del venditore di frumento, granoturco e risone di consegnare la merce insaccata in sacchi esteri nazionalizzati o nazionali, purchè nuovi e di peso uniforme. I sacchi restano di proprietà del ricevitore ed il loro peso è da computare come merce.

Il venditore di riso e di riso sbramato invece ha l'obbligo di fornire la merce insaccata in tele nuove normali da riso, di juta, cucite in bocca. Il peso delle tele si computa come merce.

Art. 36.

È consentita la consegna da vari magazzini di frumento, granoturco, riso, riso sbramato e risone purchè i quantitativi singoli non siano inferiori al lotto base stabilito per ciascuna specie di cereali e la messa a disposizione raggiunga uno o più lotti senza frazionamento.

Art. 37.

La consegna deve essere effettuata nella quantità precisa del lotto-base contrattuale; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di peso dell'uno per cento, in più od in meno, sulla quantità effettiva.

Tale differenza deve essere regolata direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 38.

L'abbuono per l'eventuale differenza risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto-base contrattuale.

Art. 39.

Il prezzo ufficiale agli effetti degli articoli 37 e 38 del presente regolamento è quello accertato per le contrattazioni in contanti o, in mancanza di queste, per le contrattazioni per il mese in corso.

Se le contrattazioni per il mese in corso sono cessate, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, il riferimento è fatto al prezzo accertato nell'ultimo giorno in cui le contrattazioni stesse si effettuarono.

Art. 40.

La messa a disposizione di cui all'art. 29 del presente regolamento può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, non oltre le ore 12 di ogni giorno ed entro le seguenti date:

a) per il frumento, a cominciare dal giorno uno e non dopo il giorno 25 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga nei magazzini di Alessandria; e non dopo il giorno 22 se la consegna si effettui in magazzini fuori di Alessandria. Per il mese di febbraio i termini massimi di cui sopra sono rispettivamente i giorni 22 e 19 del mese.

I termini massimi per la consegna del granoturco sono invece il 23 ed il 20 e per il febbraio il 20 ed il 17.

b) per il riso, il riso sbramato ed il risone, a cominciare dal giorno uno e non dopo il giorno 23 del mese stabilito per la consegna se questa avvenga nei magazzini di Vercelli e non dopo il giorno 20 del mese stabilito per la consegna se nei magazzini fuori di Vercelli. Per il mese di febbraio i termini massimi di cui sopra sono rispettivamente i giorni 20 e 17 del mese.

Art. 41.

La Cassa di garanzia e compensazione, avuta dal venditore la messa a disposizione, la trasmette, entro le ore 12 del giorno successivo, procedendo all'assegnazione ai compratori in ordine progressivo delle richieste che le sono pervenute, a sensi dell'art. 47 del presente regolamento, oppure, in mancanza di queste, in ordine progressivo secondo la registrazione dei contratti.

Art. 42.

Il compratore può trasferire la messa a disposizione entro il giorno successivo a quello in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal caso il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto con il quale si effettua il trasferimento.

Art. 43.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto, ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 44.

Il compratore di merce per contanti non può trasferire la messa a disposizione e deve provvedere all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Art. 45.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 46.

Se il termine di validità dei certificati di perizia, di cui all'art. 29, lettera *b*), del presente regolamento, viene a sca-

dere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento, di cui agli articoli 41 e 42 del presente regolamento.

Art. 47.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno 20 di ogni mese ed entro il giorno 17 per il mese di febbraio.

In tal caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione da parte della Cassa potrà, in deroga alla data stabilita col combinato disposto degli articoli 40 e 41 del presente regolamento, effettuarsi sino all'ultimo giorno del mese anche nei magazzini fuori di Alessandria e Vercelli. Egli è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi, con esplicita rinuncia al diritto di compensare il proprio contratto con una vendita successiva a sensi dell'art. 16 del regolamento per le contrattazioni a termine, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

I contratti per i quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi del presente articolo sono altresì esclusi dalla compensazione prevista dall'art. 51 del presente regolamento e per essi il compratore richiedente non potrà esercitare il diritto al trasferimento contemplato dall'art. 42 del presente regolamento nè accordarsi con altro contraente per la diretta esecuzione a sensi dell'art. 21 e seguenti del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 48.

In deroga al disposto dell'articolo precedente, la Cassa procederà al compenso del contratto per il quale era stato esercitato il diritto di ricevere la merce, qualora risulti venditore lo stesso richiedente e l'esecuzione coattiva esercitata nei suoi confronti, su richiesta della Cassa, non abbia potuto compiersi per mancanza di offerte di merce.

Art. 49.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alla richiesta dei compratori a termini dell'art. 47 del presente regolamento, può esigere dai venditori la merce, escludendo i relativi contratti dalla compensazione, a sensi dell'art. 51 del presente regolamento.

Le richieste della Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti subito dopo la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, e non più tardi, per il frumento, del giorno 25 di ciascun mese e del giorno 22 del mese di febbraio, e, per il granoturco, il riso, lo sbramato ed il risone, del giorno 23 di ciascun mese e del giorno 20 del mese di febbraio.

Art. 50.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce a sensi del precedente articolo, devono effettuarne la messa a disposizione da uno dei magazzini autorizzati, anche se fuori di Alessandria o Vercelli, non più tardi delle ore 12 del giorno 27 di ciascun mese e del giorno 24 del mese di febbraio.

Art. 51.

Tutti i contratti che non risultino compensati od eseguiti od in corso di esecuzione sono liquidati in base ad un prezzo di compenso che sarà stabilito dal Sindacato in apposita adunanza, tenuta dopo la riunione di Borsa del giorno 28 di ciascun mese e del giorno 25 febbraio, e formato in base alla media dei prezzi di chiusura praticati nelle tre Borse precedenti la riunione.

Art. 52.

Il prezzo del compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori inscritti, devono essere presentati alla Deputazione di Borsa entro un'ora dall'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito. La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dall'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 53.

Il pagamento delle differenze sui contratti liquidati per compenso, a sensi dell'art. 51 del presente regolamento, è effettuato presso la Cassa di garanzia e compensazione, entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 54.

L'operatore non iscritto è tenuto a far pervenire all'agente di Borsa preventivamente le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa venire notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui gli possa essere richiesta la merce, se è venditore.

In mancanza di istruzioni di cui sopra, e del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'operatore inscritto è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto dell'operatore, a sensi degli articoli 42 e 49 del presente regolamento.

CAPO V.

Delle perizie.

Art. 55.

A sensi dell'art. 29, lettera *b*), del presente regolamento, sulle partite di cereali ammesse alla contrattazione in Borsa, e depositate in magazzini autorizzati, deve essere eseguita la perizia a mezzo di tre periti, a termini dell'art. 22 del regolamento per le contrattazioni a termine.

Art. 56.

La richiesta di perizia, redatta su apposito modulo, con il numero di deposito della merce nei magazzini e con il visto del magazziniere, è presentata al Sindacato.

Art. 57.

Le perizie sono eseguite in appositi locali, su campioni del peso minimo di kg. 5 per il frumento ed il granoturco, di kg. 1 per il riso e lo sbramato e di kg. 3 per il risone, prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Sindacato.

Insieme coi sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato da cui risulti il numero di deposito e la data del prelievo.

Art. 58.

Nei locali delle operazioni possono accedere soltanto i periti costituenti il Collegio peritale ed il segretario addetto

alla Borsa: vi potrà pure accedere un delegato della Deputazione per il quale non vi siano motivi di incompatibilità derivanti da interessi diretti o indiretti nella perizia.

Art. 59.

La perizia può essere richiesta, per il frumento, il granoturco ed il risone, tanto alla rinfusa quanto in sacchi; per il riso e lo sbramato solo su partite insaccate.

È in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Art. 60.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero.

Art. 61.

Le perizie non possono effettuarsi se non sopra un quantitativo minimo corrispondente al lotto-base stabilito per ogni specie di cereale, formante una partita di qualità omogenea.

Art. 62.

Frumento. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del frumento, e ne determinano il peso specifico e la percentuale di corpi estranei.

La determinazione del peso specifico e della percentuale dei corpi estranei è stabilita dai periti valendosi del gabinetto d'analisi annesso alla Borsa.

Art. 63.

Qualora il frumento offerto per la consegna non raggiunga il merito-base di cui all'art. 8 del presente regolamento, le deficienze entro il limite massimo di cui all'art. 10 sono compensate dal venditore mediante abbuoni, come in appresso:

uno per cento o frazione proporzionale fino al primo chilogramma mancante sul peso specifico, di cui all'art. 8 del presente regolamento;

uno e mezzo per cento o frazione proporzionale dopo il primo chilogramma mancante e fino al secondo chilogramma;

uno per cento o frazione proporzionale, quando la percentuale dei corpi estranei superi il due per cento, salve le riduzioni di cui all'articolo successivo.

Per il frumento nazionale, gli abbuoni per grano non maturato sono determinati dal Collegio peritale in base all'art. 65 del presente regolamento; per il frumento estero gli abbuoni per grano non maturato sono determinati come segue: mezzo per cento sul primo 1 %; uno per cento sul secondo 1 %; uno e mezzo per cento sul terzo 1 %.

Art. 64.

Gli abbuoni per le eccedenze dei seguenti corpi estranei o farinosi sono ridotti alle misure di cui in appresso:

0,50 per cento, o frazione proporzionale, per segale;

0,75 per cento, o frazione proporzionale, per avena, orzo e veccia grossa nera.

Le altre vecce, gli altri semi e gli altri corpi estranei, che non siano frumento e che non siano compresi tra i suddetti generi farinosi, sono considerati di nessun valore e bonificati integralmente.

Art. 65.

Gli abbuoni dovuti al venditore per qualità e condizionamento del frumento sono determinati dal Collegio peritale.

Art. 66.

Granoturco. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del granoturco.

Il coefficiente di umidità è determinato da un gabinetto di analisi designato dal Sindacato.

Art. 67.

Riso. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del riso.

Qualora il riso offerto per la consegna non raggiunga il merito-base di cui all'art. 15 del presente regolamento, le differenze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore al ricevitore, mediante abbuoni percentuali come in appresso:

tre quarti per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di eccedenza in grana rotta;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di corpi estranei o di grana vestita;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di grana maculata, gessata o morta.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita a sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 68.

Riso sbramato. — I periti deliberano sulla provenienza, sulle qualità e sul condizionamento del riso sbramato.

Qualora lo sbramato offerto per la consegna non raggiunga il merito-base di cui all'art. 18 del presente regolamento, le differenze, entro il limite massimo consentito, debbono essere compensate dal venditore al ricevitore, mediante abbuoni percentuali come segue:

mezzo per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di eccedenza di grana rotta;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di corpi estranei o di grana vestita;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di grana maculata, verde, gessata o morta;

uno e mezzo per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni chilogramma mancante sulla resa-tipo.

Art. 69.

La resa-tipo è stabilita in kg. 80 di riso raffinato ogni 100 kg. di sbramato.

Le percentuali massime e la massima svalutazione ammessa, sono stabilite con l'art. 20 del presente regolamento.

Art. 70.

La prova di resa del riso sbramato è compiuta separatamente da ciascuno dei tre periti, ed è calcolata sulla media dei tre risultati.

Le operazioni di prova sono le seguenti:

a) tre lavorazioni con lolla, a mano;

b) una lavorazione con polvere di marmo, a mano;

c) una pulitura con pezzuola di cotone o lino.

La prova, per determinare il contenuto di corpi estranei, deve essere eseguita mediante apposito crivello; quella relativa alla grana maculata, verde, gessata o morta, viene eseguita a mano.

Art. 71.

Risone. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del risone.

Qualora il risone offerto per la consegna non raggiunga il merito-base, di cui all'art. 21 del presente regolamento, le deficenze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore mediante abbuoni percentuali come in appresso:

uno e mezzo per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni chilogramma mancante sulla resa-tipo dell'annata in grana intera, stabilita a sensi dell'art. 21 del presente regolamento;

uno per cento del valore, o frazione considerata come mezza unità da 1 a 50 grammi e come unità da 500 a 1000 grammi, per ogni uno per cento di terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o grane fallite (così dette « scatole » o « vitelle »).

Art. 72.

La prova di resa del risone è compiuta separatamente da ciascuno dei tre periti, ed è calcolata sulla media dei tre risultati.

Le operazioni per la prova sono le seguenti:

a) una sgusciatura con la scatola;
b) tre lavorazioni con lolla a mano;
c) una lavorazione con la polvere di marmo a mano;
d) una pulitura con pezzuola di cotone o di lino.

La prova per determinare il contenuto di terra, o di corpi estranei, deve essere fatta mediante il normale crivello per risone; quella relativa alla grana maculata, gessata o morta ed alle grane vuote o fallite è eseguita a mano.

Art. 73.

Il campionamento è fatto entro il giorno successivo alla richiesta di perizia, per la merce depositata in magazzini a Torino, ed entro tre giorni per quella depositata in magazzini fuori Torino.

Le perizie devono essere effettuate entro due giorni dal ricevimento dei campioni.

I campioni delle partite periziate passano in proprietà del Sindacato.

Art. 74.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Le relazioni peritali sono stese su apposito modulo e firmate da tutti i periti. Esse sono rimesse al Sindacato, il quale, subito dopo il compimento delle operazioni, rilascia il certificato di perizia, che è inappellabile.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 75.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino, sentito il Sindacato.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato al Sindacato all'atto della presentazione della domanda.

CAPO VI.

Dei contratti a premio.

Art. 76.

Entro le ore 12 del giorno 15 del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso ed alla Cassa di garanzia e compensazione la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto, ove trattisi di premio semplice, oppure se egli intenda consegnare o ricevere la merce contrattata, ove trattisi di premio doppio (*stellage*).

Art. 77.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione del contratto si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 78.

Il mancato invio della dichiarazione, di cui all'art. 76 del presente regolamento, da parte del datore del premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 79.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio, a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 80.

La provvigione dovuta dal mandante all'agente di Borsa sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo è di L. 125 per ogni lotto di 250 quintali.

Art. 81.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 82.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, quando ricorrano in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente, per la registrazione ed i pagamenti, ed al giorno feriale precedente, per tutti gli altri termini.

Art. 83.

Tutte le operazioni, le notifiche ed i termini indicati nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicati fra i rispettivi contraenti, per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 84.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino.

Visto, si approva il presente regolamento composto di ottantaquattro articoli.

Roma, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(4021)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1931.

Nuovo denaturante per l'alcool da impiegare negli ospedali per disinfezioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 24 del testo unico di legge per l'applicazione della imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1923 che stabilisce il trattamento dello spirito destinato a scopi scientifici e sanitari;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'adulterazione dello spirito impiegato negli ospedali potrà essere effettuata, oltre che col denaturante speciale di cui al 2° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1923, anche mediante aggiunta ad ogni ettolitro di spirito dell'adulterante costituito con i seguenti ingredienti:

litri 4 di benzina di petrolio
litri 1 di benzolo greggio
grammi 0.1 di Rosso Soudan.

Art. 2.

Il prezzo del nuovo adulterante, da rimborsarsi all'Amministrazione finanziaria che lo fornisce, viene stabilito nella misura di L. 36 per ettolitro di alcool da adulterare.

Art. 3.

Le disposizioni tutte, di cui al citato decreto Ministeriale 28 febbraio 1923, relative alle modalità da osservarsi per le denaturazioni, alla vigilanza sulle medesime, alla tenuta ed all'impiego dell'alcool adulterato, dovranno essere applicate anche per lo spirito denaturato come all'art. 1 del presente decreto.

Roma, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI

(4082)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1931.

Approvazione di alcune modificazioni ed aggiunte alle disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e della Convenzione internazionale pel trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 784, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

1. — Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunte alle disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

La disposizione complementare uniforme n. 1 all'art. 9 della C.I.V. è modificata come segue:

« 1. Il viaggiatore può, salendo nel treno, segnare in modo chiaramente riconoscibile un posto ancora disponibile tanto per sè quanto per le altre persone che lo accompagnano e delle quali egli può presentare i biglietti ».

La disposizione complementare uniforme n. 1 all'art. 10 della C.I.V. è modificata come segue:

« 1. Se il viaggiatore si vale del diritto di fermarsi nelle stazioni intermedie, questa interruzione non porta di conseguenza prolungamento nella durata di validità prevista dalle tariffe ».

La disposizione complementare uniforme n. 1 all'art. 12 della C.I.V. è modificata come segue:

« 1. I biglietti illecitamente modificati saranno ritirati dal personale di servizio come non valevoli ».

La disposizione complementare uniforme all'art. 15 della C.I.V. è modificata come segue:

« Se non vi è colpa della ferrovia, il viaggiatore è responsabile di ogni danno causato dai bagagli a mano, nonchè dagli animali che prende con sè nella vettura ».

All'art. 16 della C.I.V. viene inserita la seguente disposizione complementare uniforme:

« Quando il treno di cui era mancata la coincidenza, venga raggiunto, i viaggiatori devono utilizzarlo per continuare il loro viaggio ».

All'art. 26 della C.I.V. viene aggiunta la seguente disposizione complementare uniforme n. 4:

« 4. Ogni domanda di rimborso relativa o a un bagaglio accompagnato registrato su presentazione d'un titolo di trasporto che non sia un biglietto diretto, o a un bagaglio non accompagnato, rimane estinta se non viene presentata in un termine di sei mesi dopo l'espirazione della durata di validità d'un biglietto diretto di corsa semplice valevole per la relazione in oggetto. Se questa relazione non è prevista in una tariffa diretta, la durata di validità da considerare è la durata minima che sarebbe stata attribuita a un biglietto diretto di corsa semplice prevista dall'art. 8 per la distanza della relazione in questione ».

L'attuale disposizione complementare n. 4 prende il n. 5.

All'art. 4 della C.I.M. viene inserita la seguente disposizione complementare uniforme:

« I veicoli da ferrovia circolanti sulle proprie ruote, diversi dalle locomotive, tenders e automotrici, possono essere scortati da un agente, il quale deve specialmente provvedere alla loro lubrificazione. Se il mittente intende far uso di questa facoltà deve indicarlo nella lettera di vettura ».

All'art. 9 della C.I.M. viene inserita la seguente disposizione complementare uniforme n. 4:

« 4. Quando il trasporto entra in una nuova sezione di tassazione, la ferrovia può convertire le tasse di porto e tutte le altre somme in una valuta differente da quella della sezione precedente ».

L'attuale disposizione complementare n. 4 prende il n. 5.

La disposizione complementare uniforme n. 2 all'art. 56 della C.I.M. è modificata come segue:

« 2. Quando l'esecuzione del contratto di trasporto o delle altre obbligazioni che ne risultano esige la conversione di una moneta, tale conversione sarà fatta in base al cambio stabilito dalla ferrovia incaricata di tale operazione e pubblicato a mezzo di avvisi agli sportelli o in qualunque altro modo utile; il cambio da applicarsi è quello fissato per il giorno nel quale la conversione viene eseguita ».

2. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, mediante comunicazione nel Bollettino ufficiale di dette Ferrovie, renderà nota la data nella quale i provvedimenti di cui al presente decreto entreranno in vigore.

Roma, addì 26 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(4083)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5448.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kocevar fu Giovanni, nato a Dolina il 20 maggio 1876 e residente a Trieste, Guardiella Farneto n. 1331, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kocevar è ridotto in « Coceani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Fonda in Kocevar di Giusto, nata il 12 aprile 1872, moglie;
2. Amalia di Giovanni, nata il 25 marzo 1909, figlia;
3. Albina di Giovanni, nata il 22 marzo 1911, figlia;
4. Giovanni di Giovanni, nata il 31 marzo 1914, figlio;
5. Paolo di Giovanni, nato il 3 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2884)

N. 11419-4402.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kovacic (Covacich) di Giovanna, nato a Smeria, p. Primano il 25 luglio 1892 e residente a Trieste, via B. D'Alviano n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kovacic (Covacich) è ridotto in « Covacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Müller in Kovacich di Andrea, nata il 16 novembre 1897, moglie;
2. Egidio di Antonio, nato il 18 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2885)

N. 11419-10547.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Lacovig fu Eugenio, nato a Trieste il 14 dicembre 1893 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lago »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Lacovig è ridotto in « Lago ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Albina Nedoklan in Lacovig di Marco, nata il 19 settembre 1896, moglie;
2. Stelvio di Eugenio, nato il 5 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2886)

N. 11419-10546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Laurencich di Luigi, nato a Trieste il 18 agosto 1898 e residente a Trieste, via San Servolo n. 4, e diretta ad ottenere a termi-

ni dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lorenzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Laurencich è ridotto in « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2887)

N. 11419-2915.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Liposich di Giuseppe, nata a Trieste il 4 novembre 1900 e residente a Trieste, Servola n. 569, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Liposi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Liposich è ridotto in « Liposi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eleonora di Maria, nata il 21 maggio 1919, figlia;
2. Roberta di Maria, nata l'8 agosto 1922, figlia;
3. Leone di Maria, nato il 27 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2888)

N. 11419-32044.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Liposich di Giovanni, nato a Trieste il 7 aprile 1898 e residente a Trieste, via del Ghirlandaio n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lipossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Liposich è ridotto in « Lipossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Rosa-Bianco fu Gioacchino, nata il 1° ottobre 1898, moglie;
2. Eleonora Redenta di Guglielmo, nata il 31 gennaio 1920, figlia;
3. Flavio di Guglielmo, nato il 10 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2889)

N. 11419-8909.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Lonzarich fu Antonio, nato a Momiano il 9 aprile 1873 e residente a Trieste, via Coroneo n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonzarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Lonzarich è ridotto in « Lonzarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Reich in Lonzarich di Antonio, nata il 27 gennaio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2890)

N. 11419-16059.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Lozei fu Giuseppe, nato a Trieste il 12 aprile 1887 e residente a Trieste, via delle Linfe n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Losetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lozei è ridotto in « Losetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Miot in Lozei fu Giuseppe, nata il 6 novembre 1894, moglie;
2. Carlo di Antonio, nato il 15 ottobre 1918, figlio;
3. Giorgio di Antonio, nato il 24 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2891)

N. 11419-6221.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Lucich di Giorgio, nato a Trieste il 27 marzo 1904 e residente a Trieste, Scala Santa n. 184, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Costantino Lucich è ridotto in «Luci».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2892)

N. 11419-8088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Maitzen di Giacomo, nato a Trieste il 3 marzo 1902 e residente a Trieste, via A. Palladio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Maitzen è ridotto in « Mazzeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2893)

N. 11419-34374.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Mander fu Domenico, nata a Meduno il 15 ottobre 1890 e residente a Trieste, via Rossetti n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Manderi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Mander è ridotto in « Manderi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno di Maria, nato il 31 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2894)

N. 11419-10696.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Marschik (Marksek) di Francesco, nato a Tiborfa (Ungheria) l'8 dicembre 1885 e residente a Trieste, via Riborgo n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marschik (Marksek) è ridotto in « Marsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Fuk in Marschik di Antonio, nata il 27 agosto 1879, moglie;
2. Carlo di Antonio, nato il 14 maggio 1922, figlio;
3. Ferdinando di Antonio, nato il 9 giugno 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2895)

N. 11419-10697.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Mestrovich fu Antonio, nato a Spalato il 13 dicembre 1895 e residente a Trieste, via Cavazzeni n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mestroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Mestrovich è ridotto in « Mestroni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giacomina Covacich in Mestrovich di Michele, nata il 26 maggio 1896, moglie;
2. Giordano di Luciano, nato il 30 luglio 1920, figlio;
3. Bruno di Luciano, nato il 19 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2896)

N. 11419-25345.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Mikolavcic fu Giovanni Maria, nato a Nugla (Istria) il 26 gennaio 1873 e residente a Trieste, Barcola n. 767, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mikolavcic è ridotto in « Michelazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Furlan in Mikolavcic fu Simone, nata il 18 febbraio 1882, moglie;
2. Vida di Antonio, nata il 7 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2897)

N. 11419-29038.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Svagelj fu Giuseppe, nato a Dobraule (Sesana) l'11 gennaio 1897 e residente a Trieste, Cristoforo Colombo n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Svelti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Svagelj è ridotto in «Svelti».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Mahnic in Svagelj fu Giuseppe, nata il 29 aprile 1898, moglie;
2. Nila di Giuseppe, nata il 29 giugno 1922, figlia;
3. Alfredo di Giuseppe, nato il 7 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2898)

N. 11419-10975.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Randegger di Riccardo, nato a Trieste il 22 ottobre 1902 e residente a Trieste, Roiano Vernielis n. 574, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Randieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Randegger è ridotto in « Randieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2990)

N. 11419-10556.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Razman fu Ernesto, nato a Trieste il 6 novembre 1895 e residente a Trieste, Androna Gusion n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ramani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Razman è ridotto in « Ramani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Norma Zecchini in Razman di Amedeo, nata il 21 novembre 1897, moglie;
2. Ernesto di Ermanno, nato il 15 luglio 1921, figlio;
3. Sergio di Ermanno, nato il 2 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2991)

N. 11419-10557.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Razman fu Ernesto, nato a Trieste il 12 aprile 1898 e residente a Trieste, via Riborgo n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ramani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Razman è ridotto in « Ramani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Jolanda Cadel in Razman di Cesare, nata il 19 agosto 1901, moglie;
2. Cesare di Luigi, nato il 3 ottobre 1921, figlio;
3. Giovanna di Luigi, nata il 5 agosto 1923, figlia;
4. Miranda di Luigi, nata il 12 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2992)

N. 11419-6125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Riedler fu Rodolfo, nato a Trieste il 30 ottobre 1898 e residente a Trieste, via M. Luzzatto n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Riedler è ridotto in « Reddi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Domajschek in Riedler fu Francesco, nata il 13 marzo 1897, moglie;
2. Mirella di Luciano, nata il 6 giugno 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2993)

N. 11419-8476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Rothenaisler fu Carlo, nato a Lissa (Dalmazia) il 13 agosto 1898 e residente a Trieste, via Giuliani n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Rothenaisler è ridotto in « Rossini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Laflotta in Rothenaisler di Ignazio, nata il 28 luglio 1896, moglie;
2. Umberto di Umberto, nato il 24 giugno 1922, figlio;
3. Carlo di Umberto, nato il 31 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2994)

N. 11419-29959.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albino Rupel di Antonio, nato a Prosecco il 27 luglio 1909 e residente a Trieste, Prosecco n. 309, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rupelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albino Rupel è ridotto in « Rupelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2995)

N. 11419-10558.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermando Russich fu Giovanni, nato a Trieste il 24 gennaio 1892 e residente a Trieste, via Commerciale n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermando Russich è ridotto in « Rossini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Lenarduzzi in Russich fu Giovanni, nata il 20 marzo 1897, moglie;
2. Ondina di Ermando, nata il 25 luglio 1924, figlia;
3. Manlio di Ermando, nato il 14 settembre 1926, figlio;
4. Steno di Ermando, nato l'8 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2996)

N. 11419-10565.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Saitz fu Giovanni, nato a Trieste il 29 gennaio 1899 e residente a

Trieste, Rozzol in Monte n. 890, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Satti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Saitz è ridotto in « Satti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuditta Scodellaro in Saitz di Luigi, nata il 26 ottobre 1901, moglie;
2. Lea di Pietro, nata il 2 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2997)

N. 11419-3771.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Saulig fu Giovanni, nato a Trieste l'8 novembre 1881 e residente a Trieste, via Giuseppe Parini n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Saulig è ridotto in « Sauli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Busich in Saulig fu Pietro, nata il 3 gennaio 1888, moglie;
2. Pietro di Vincenzo, nato il 10 aprile 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2998)

N. 11419-10559.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Skerl fu Antonio, nato a Trieste il 21 febbraio 1863 e residente a Trieste, via P. Castaldi n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skerl è ridotto in « Serli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Piceh in Skerl fu Pietro, nata il 20 gennaio 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2999)

N. 11419-5342.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amalia Piscanc di Michele, nata a Trieste il 1° giugno 1890 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1696, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pischiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Piscanc è ridotto in « Pischiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2938)

N. 11419-5344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Piscanc di Michele, nata a Trieste il 27 maggio 1897 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1696, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pischiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Piscanc è ridotto in « Pischiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2939)

N. 3390-113.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batagelj ved. Maria fu Bratina Andrea e fu Vodopivec Francesca, nata a San Tommaso il 23 marzo 1872 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Stefano fu Edoardo, nato a S. Tommaso il 26 dicembre 1899, figlio;
Batagelj Francesco fu Edoardo, nato a S. Tommaso il 31 luglio 1906, figlio;
Batagelj Olga fu Edoardo, nata a S. Tommaso il 13 dicembre 1908, figlia;
Batagelj Edoardo fu Edoardo, nato a S. Tommaso il 30 aprile 1914, figlio;
Batagelj Luigia fu Bartolomeo Bozic, nata a Sturie il 21 giugno 1905, nuora;
Batagelj Marta di Stefano, nata a S. Tommaso il 17 maggio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3233)

N. 3390-135.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Batagelj Maria fu Giovanni e di Grca Antonia, nata a San Tommaso il 1° agosto 1902 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Giovanni, nato a San Tommaso il 19 novembre 1906, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 26 maggio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Mazzocchi ing. Oliviero a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Ascoli.

Natale ing. Carlo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Taranto.

Rimondini ing. Pietro a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Ravenna.

Gianturco ing. Vincenzo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Napoli.

Amati ing. Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Terni.

Nava Eugenio a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende commerciali di Bergamo.

Gasparri Primo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende commerciali di Ancona.

(4067)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro del comprensorio della bonifica delle Saline di Pescara.

Con decreto in data 26 maggio 1931 di S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato disposto l'ampliamento del perimetro della bonifica di prima categoria delle Saline di Pescara già delimitato a nord dal fiume Pescara, ad est dal mare, a sud ed a ovest dalla linea ferroviaria Ancona-Foggia, estendendolo a monte della ferrovia anzidetta fino al piede delle Colline S. Silvestro ed al fosso di Valle Lunga.

(4077)

Approvazione dello statuto del Consorzio dei bacini montani di Marano sul Panaro in provincia di Modena.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 1735 del 26 maggio 1931-IX, ha approvato lo statuto del Consorzio dei bacini montani di Marano sul Panaro (Modena).

(4078)

Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio del Tavoliere centrale in provincia di Foggia.

Con R. decreto 27 aprile 1931, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 1931 al registro 13, foglio 302, è stato costituito il Consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio del Tavoliere centrale (6° bacino) in provincia di Foggia.

(4079)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose.

Con Regi decreti del 9 aprile 1931, registrati alla Corte dei conti il 27 aprile 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dei Missionari del Sacro Cuore con sede in Roma, via della Sapienza n. 32, con indicazione degli immobili che dagli attuali intestatari dovranno essere ad essa trasferiti; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Umiltà in Faenza delle Monache Benedettine Vallombrosane.

Con Regi decreti del 17 aprile 1931, registrati alla Corte dei conti il 1° maggio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Romana dell'Ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza, con sede in Roma, via delle Sette Sale, n. 35; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia dell'Istituto delle Figlie del Calvario, con sede in Tivoli, autorizzandosi il trasferimento al nome dell'ente predetto, che ne è già in possesso, di un immobile sito in Tivoli; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Lucca dei Frati Minori Cappuccini con sede in detta città; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane con sede in detta città, via Rosine 14; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù con sede in Cremona e Casa succursale in Rocca di Papa.

Con Regi decreti del 17 aprile 1931, registrati alla Corte dei conti il 2 maggio 1931, è stata concessa la personalità giuridica alla Provincia Toscana dell'Ordine dei Padri Carmelitani dell'Antica Osservanza, con sede in Firenze, piazza del Carmine n. 8; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Clarisse di Alassio, autorizzandosi il trasferimento al Monastero medesimo di un terreno e di un fabbricato ad uso abitazione con annessa Cappella attualmente intestati al sig. Luigi Romersi; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di S. Giuseppe dei Frati Minori con sede in Lecce, località « Borgo Fulgenzio »; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione del Sacro Ordine Cisterciense con sede in Casamari (Veroli).

Con Regi decreti del 23 aprile 1931 registrati alla Corte dei conti il 4 maggio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Maria delle Suore Domenicane, in Gravina di Puglia; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Convento della SS. Trinità in Viterbo dell'Ordine Eremitano di S. Agostino; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia degli Abruzzi dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini con sede in Aquila; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane di S. Teresa in Gravina di Puglia; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei Preti Secolari della Dottrina Cristiana con sede in Roma, via S. Maria in Monticelli n. 28.

Con R. decreto del 23 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini.

Con R. decreto del 23 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1931, è stata concessa la personalità giuridica alla Provincia di Bologna dei Frati Minori Cappuccini.

Con Regi decreti del 30 aprile 1931, registrati alla Corte dei conti l'11 maggio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Missionarie « Pie Madri della Nigrizia » con sede in Verona; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini con sede in Assisi; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Luigi in Bisceglie.

Con R. decreto del 17 aprile 1931, registrato alla corte dei conti il 17 maggio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Chiara dell'Ordine dei Frati Minori in Grottaglie, autorizzandosi il trasferimento al Monastero stesso di un fabbricato con annesso giardino intestato alle Suore Anna Laera e Cosima Orlando.

Con Regi decreti del 7 maggio 1931, registrati alla Corte dei conti il 20 maggio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Romana del Celeste, Reale e Militare Ordine di Maria Santissima della Mercede (Mercedari), con sede in Roma, via di S. Maria dei Calderari, n. 29; è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Maestre Pie dell'Addolorata, con Casa Madre in Rimini, via Fratelli Bandiera, n. 24; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Veneta con sede in Vicenza, dell'Ordine dei Servi di Maria; è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di Acireale; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Amico in Aquila dell'Ordine Eremitano di S. Agostino; è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio con Casa generalizia in Roma, S. Maria in Campitelli; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia delle Puglie, con sede in Bari, dei Frati Minori Cappuccini.

Con Regi decreti dell'11 maggio 1931, registrati alla Corte dei conti il 26 maggio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Sassoferrato; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio con sede in Firenze, via Faenza 54, ed autorizzato il trasferimento degli immobili dagli attuali intestatari all'ente stesso.

Con R. decreto del 18 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Suore Benedettine, detta « Le Vergini » con sede in Ascoli Piceno ed è stato autorizzato il trasferimento degli immobili indicati dalle attuali intestatarie alla Casa medesima.

(4061)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6 dal 16 al 31 marzo 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Aosta	Caluso	B	—	1
Bari	Santeramo in Colle	E	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	4
Id.	Darfo	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	1
Cagliari	Mandas	B	—	1
Id.	Samatzai	B	—	1
Id	Uras	B	—	1
Campobasso	Guglionesi	O	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Foggia	Poggio Imperiale	O	2	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Vico Garganico	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Genova	Genova	B	—	1
Grosseto	Pitigliano	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Novara	Garbagna	B	—	3
Id.	Novara	B	—	1
Id.	Soriso	B	—	1
Id.	Terdobbiate	B	—	1
Palermo	Cinisi	B	—	1
Id.	Palermo	B	—	1
Pavia	S. Angelo Lomellina	B	—	1
Pola	Dignano	B	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	—	1
Id.	Rosarno	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	B	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Gallicano nel Lazio	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Poli	B	—	1
Id.	Roma	B	1	—
Salerno	Casaletto Spartano	B	—	1
Id.	Pellezzano	B	—	1
Siracusa	Pachino	E	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Taranto	Castellaneta	B	1	—
Torino	Corio	B	—	1
Id	Mathi	B	—	1
Id.	Rivarolo	B	—	1
Trieste	Corgnale	B	—	1
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	1
Verona	Verona	B	—	1
Id.	Villafranca	B	—	1
Vicenza	Schio	B	—	1
			12	47

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico.				
Aosta	Prè Saint Didier	B	—	1
Cagliari	Oristano	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Foggia	S. Marco in Lamis	B	—	1
Id.	S. Nicandro Garganico	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	1
Vicenza	Bassano	B	—	2
			1	7
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Bozzole	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castelnuovo Brianza	B	1	—
Id.	Cereseto	B	1	—
Id.	Frassineto Po	B	—	1
Id.	Mirabello	B	—	2
Id.	Ticineto Po	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Aosta	Arvier	B	—	1
Bergamo	Almenno S. Bartolom.	B	—	1
Id.	Aviatico	B	—	1
Id.	Bonate di Sopra	B	—	1
Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Grassobbio	B	—	1
Id.	Lurano	B	—	1
Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Zanica	B	—	1
Brescia	Carpenedolo	B	—	2
Id.	Gottolengo	B	—	2
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Pozzolengo	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	Vestone	B	—	1
Como	Albate	B	3	—
Id.	Casatenovo	B	1	1
Id.	Caslino d'Erba	B	3	—
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	—
Id.	Valmadrera	B	1	—
Cremona	Agnadello	B	1	—
Id.	Casaletto di Sopra	B	—	1
Id.	Torricella del Pizzo	B	—	—
Cuneo	Caraglio	B	1	—
Id.	Ceresole d'Alba	B	—	1
Id.	Chiusa Pesio	B	1	—
Id.	Magliano Alpi	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Bondeno	B	3	—
Id.	S. Agostino	B	1	—
Firenze	Carmignano	B	1	—
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	—	1
Genova	Genova	B	1	—
Id.	Propata	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	2	—
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Milano	Arluno	B	—	3
Id.	Buccinasco	B	—	1
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Meda	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Milano	Renate	B	—	1
Id.	Sesto S. Giovanni	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Montese	B	1	—
Novara	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Camposampiero	B	2	—
Id.	Cinto Euganeo	B	1	—
Id.	Padova	B	2	2
Id.	Rovolon	B	1	—
Parma	Busseto	B	1	—
Pavia	Barbianello	B	-	1
Id.	Borgo San Siro	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Conflenza	B	1	—
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Montubeccaria	B	1	—
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	S.ta Cristina	B	1	—
Id.	Spessa	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Perugia	Perugia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Saltara	B	—	1
Piacenza	Podenzano	B	—	1
Id.	Villanova	B	1	1
Pistoia	Pistoia	B	4	—
Ravenna	Lugo	B	1	2
Id.	Massalombarda	B	—	1
Id.	Ravenna	B	1	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Montecelio	B	—	1
Id.	Roma	B	1	—
Rovigo	Lendinara	B	1	1
Savona	Savona	B	—	3
Id.	Urbe	B	—	1
Siena (*a*)	Castelnuovo	B	2	—
Sondrio	Samolaco	B	1	—
Torino	Cumiana	B	—	1
Trento	Ala	B	—	3
Id.	Arco	B	—	3
Id.	Mori	B	—	2
Id.	Pannone	B	—	8
Id.	Riva	B	—	1
Id.	Rovereto	B	—	1
Id.	Volano	B	—	2
Treviso	Castello di Godego	B	2	—
Varese	Angera	B	—	2
Id.	Cislago	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	—	1
Id.	Comerio	B	—	1
Id.	Cuasso al Monte	B	—	1
Id.	Ispra	B	—	1
Id.	Leggiuno	B	1	—
Id.	Tradate	B	1	—
Id.	Travedona	B	2	—
Id.	Val Marchirolo	B	—	1
Id.	Venegano	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	1
Id.	Fossò	B	—	1
Id.	Scorzè	B	1	—
Vercelli	Vercelli	B	—	3
Verona	Boscochiesanova	B	2	1
Id.	Cologna Veneta	B	—	1
Id.	Grenzana	B	1	2
Id.	S. Bonifacio	B	—	1
			72	95

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Bucine	S	—	1
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	1	—
Bari	Putignano	S	1	—
Benevento	Apice	S	1	—
Id.	Padull	S	2	1
Bergamo	Barbata	S	—	1
Id.	Romano di Lombardia	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	3
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Castelrotto	S	—	1
Brescia	Offlaga	S	—	1
Cagliari	Samugheo	S	—	1
Campobasso	Colli al Volturno	S	—	1
Id.	Guglionesi	S	—	1
Id.	Ururi	S	—	1
Catania	Acireale	S	1	1
Cosenza	Amantea	S	—	3
Cremona	Vaiano Cremasco	S	—	1
Cuneo	Centallo	S	1	1
Id.	Savigliano	S	1	—
Id.	Sommariva Perno	S	1	—
Ferrara	Portomaggiore	S	—	1
Firenze	Prato in Toscana	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Biccari	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	5	1
Gorizia	Gorizia	S	—	2
Grosseto	Roccastrada	S	1	—
Macerata	Appignano	S	—	1
Modena	Castelfranco	S	1	—
Id.	Modena	S	1	—
Id.	S. Prospero	S	2	—
Novara	Galliate	S	—	1
Perugia	Magione	S	1	—
Id.	Marsciano	S	—	2
Pola	Rovigno	S	—	1
Ravenna	Lugo	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	S	1	—
Salerno	Tramonti	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	2
Trento	Predazzo	S	—	1
Treviso	Conegliano	S	1	—
Trieste	Trieste	S	2	—
Venezia	Ceggia	S	—	1
			27	36
Morva.				
Bari	Altamura	E	—	1
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			5	1
Farcino criptococcico.				
Avellino (*a*)	Atripalda	E	1	—
Id.	Bellizzi	E	2	—
Id.	Contrada	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Bari	Valenzano	E	1	—
Benevento	Benevento	E	3	—
Id.	Guardia Sanframondi	E	2	—
Id.	Solopaca	E	3	—
Campobasso	Boiano	E	2	—
Genova	Montoggio	E	—	1
Messina	Messina	E	—	2
Modena	Modena	E	1	—
Napoli	Arcola	E	1	—
Id.	Cimitile	E	—	1
Id.	Frattamaggiore	E	1	1
Id.	Giugliano	E	2	—
Id.	Lettere	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	—	2
Id.	Napoli	E	2	2
Id.	Palma Campania	E	7	—
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	S. Maria Capua V.	E	7	—
Id.	Torre Annunziata	E	4	—
Id.	Trentola	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	9	2
Id.	Palermo	E	—	1
Id.	Villabate	E	—	2
Pavia	Lungavilla	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Roccapiemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	3	1
Id.	Siano	E	1	—
Savona	Albenga	E	—	1
			68	16
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Cupramontana	Cn	—	1
Aquila degli Abruzzi	Capistrello	Cn	—	1
Benevento	Cusano Mutri	Cn	—	1
Firenze	Prato in Toscana	Cn	—	1
Foggia	Motta Montecorvino	B	1	—
Messina	Milazzo	Cn	—	1
Id.	S.ta Teresa di Riva	Cn	—	1
Napoli	Cardito	Cn	—	2
Id.	Cercola	Cn	—	1
Id.	Mondragone	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	9
Id.	Pompei	Cn	—	1
Id.	S. Sebastiano	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Perugia	Foligno	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	—	1
Id.	Id.	E	1	—
Roma	Roma	Cn	—	2
			2	28
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	2	—
Aquila degli Abruzzi	Aielli	O	1	1
Id.	Aquila	O	2	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	—	1
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	1
Arezzo	Bibbiena	S	2	—
Benevento	Castelfranco Miscano	O	4	—
Campobasso	Agnone	O	—	3
Id.	Busso	E	—	3
Id.	Campobasso	E	4	2
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	2	1
Id.	Fossalto	E	—	5
Id.	Gildone	E	1	—
Id.	Guardiaregia	E	—	1
Id.	Guglionesi	E	—	1
Id.	Jelsi	E	2	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Bovino	O	—	2
Grosseto	Marciano	O	1	—
Macerata	Fiastra	O	1	—
Id.	Pievetorina	O	1	—
Modena	Modena	E	1	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Id.	S. Anatolia di Narco	O	—	1
Id.	Spoleto	O	2	—
Rieti	Amatrice	O	—	4
Id.	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Greccio	O	1	—
Id.	Poggio Bustone	O	—	1
Id.	Rieti	O	2	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Genazzano	O	—	1
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Licenza	O	1	—
Id.	Nemi	O	—	1
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Roma	O	13	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	1
Id.	Romagnano al Monte	O	1	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	—	7
Teramo	Torricella Sicura	O	5	—
Terni	Guardea	O	1	—
Id.	Terni	O	3	—
Viterbo	Civita Castellana	O	3	—
Id.	Grassignano	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Monteromano	O	—	1
Id.	Nepi	O	—	1
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	2	1
Id.	Vitorchiano	O	3	—
			87	40

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Avellino (a)	Montefalcione	Cp	1	—
Foggia	Rignano Garganico	Cp	—	1
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Riano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
			5	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siena (a)	Monticiano	O	1	—
Id.	Radicofani	O	1	—
			2	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Belluno	B	1	—
Id.	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Mel	B	7	—
Id.	Pieve di Cadore	B	2	—
Id.	Santa Giustina	B	1	—
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Bologna	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Malalbergo	B	—	2
Id.	Molinella	B	4	—
Id.	Ozzano	B	2	—
Bolzano	Brunico	B	—	1
Id.	Ultimo	B	—	2
Catania	Catania	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	2	2
Foggia	Torremaggiore	B	2	—
Forlì	Santa Sofia	E	1	—
Grosseto	Grosseto	B	—	1
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	7	—
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	14	—
Id.	Castelfranco	B	2	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	6	1
Id.	Castelvetro	B	8	—
Id.	Cavezzo	B	2	—
Id.	Fanano	B	1	—
Id.	Finale	B	6	—
Id.	Fiorano	B	6	1
Id.	Formigene	B	5	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Modena	B	58	—
Id.	Nonantola	B	5	—
Id.	Novi	B	—	2
Id.	Pievepelago	B	1	—
Id.	Prignano	B	2	—
Id.	Ravarino	B	18	—
Id.	S. Cesario	B	7	—
Id.	S. Prospero	B	7	—
Id.	Sassuolo	B	2	—

Segue *Aborto epizootico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Soliera	B	2	1
Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Bareggio	B	—	1
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	—	1
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Fontevivo	B	3	3
Pesaro e Urbino	S. Lazzaro Parmense	B	2	—
Id.	S. Leo	B	—	1
Reggio Emilia	Campegine	B	1	1
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Guastalla	B	2	—
Id.	Montecchio	B	3	—
Id.	Reggio Emilia	B	2	—
Id.	S. Martino	B	—	2
Treviso	Riese	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Venezia	S. Stino di Livenza	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	E	1	—
Vicenza	Torri di Quartesolo	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	1
			222	28

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Bari	Terlizzi	B	1	—
Forlì	Rimini	B	—	2
Ravenna	Lugo	B	—	1
			1	4

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Id.	Montottone	B	—	3
Id.	S. Elpidio a Mare	B	2	—
Bologna	S. Agata Bolognese	B	1	—
			3	4

Colera dei polli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bologna	S. Agata Bolognese	P	—	1
Foggia	Casaln. Monterotaro	P	1	—
Genova	Recco	P	—	1
			1	2

Peste aviaria

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bologna	S. Giorgio	P	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	24	50	59
Carbonchio sintomatico	6	7	8
Afta epizootica	36	117	167
Malattie infettive dei suini	31	45	63
Morva	3	5	6
Farcino criptococcico	12	37	84
Rabbia	10	18	30
Rogna	16	62	127

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	6	6
Vaiuolo ovino	1	2	2
Aborto epizootico	16	66	250
Tubercolosi bovina	4	4	5
Diarrea dei vitelli	2	4	7
Colera dei polli	3	3	3
Peste aviaria	1	1	2

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(3385)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	564066	Celoria Domenico di Stefano, domiciliato in Ottiglio (Alessandria). Ipotecata . . . . L.	35 —

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: GIARROCCA.

(4073)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 122.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.78	Oro	368.54
Svizzera	370.42	Belgrado	33.75
Londra	92.941	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	183.75	Norvegia	5.115
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.532	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.63	Danimarca	5.115
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	71 —
Peso Argentino Oro	13.215	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	5.795	Rendita 3 % lordo	42.875
New York	19.10	Consolidato 5 %	82.95
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	78.175

ERRATA-CORRIGE.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1931-IX, a pag. 2505 (Medie dei cambi e delle rendite) lo Schillinge austriaco, anzichè 2,696 deve intendersi 2,686.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 123.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.79	Oro	368.56
Svizzera	370.44	Belgrado	33.80
Londra	92.938	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	183.62	Norvegia	5.112
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.532	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.63	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	71.025
Peso Argentino Oro	13.325	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	5.845	Rendita 3 % lordo	42.675
New York	19.101	Consolidato 5 %	82.90
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3,50 %	78.30

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 24 maggio 1931-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Piumazzo, provincia di Modena.

(4076)

Si comunica che il giorno 26 maggio 1931-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castellammare di Stabia, Rione Fontana, provincia di Napoli.

(4075)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per la iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'Arte della Medaglia e pel conferimento di una borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'Arte della Medaglia per l'anno scolastico 1931-1932 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) su carta da bollo da L. 5, da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1931.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4° un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5° certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre quei saggi e fotografie di lavori in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati, i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo nel prossimo ottobre presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia.

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico ed ai titoli presentati, compilerà per ordine di merito la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi, nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titolo e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1931-1932 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, ottenga la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(4081)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.